

Edizione di sabato 5 ottobre 2013

ADEMPIMENTI

[Comunicazione dei beni: coordinamento tra le varie esclusioni](#)

di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

[Diniego liti fiscali pendenti legittimo nel caso di cartelle di pagamento che “assolvono a funzione impositiva”](#)

di **Massimo Conigliaro**

CASI CONTROVERSI

[Per il socio amministratore esonero comunicazione beni ai soci a 360°](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Acquisto prima casa: cosa cambia dal 2014](#)

di **Giancarlo Falco**

ENTI NON COMMERCIALI

[Spesometro: enti non commerciali al banco di prova](#)

di **Luca Caramaschi**

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

ADEMPIMENTI

Comunicazione dei beni: coordinamento tra le varie esclusioni

di **Fabio Garrini**

Se l'utilizzo dei beni da parte dei soci della società avviene a seguito di un **adeguato corrispettivo**, non solo non vi sono conseguenze reddituali in capo al socio, ma **non vi è**, altresì, **alcun obbligo di comunicazione** circa tale utilizzo: questa è una delle principali novità contenute nel [Provvedimento 2.8.2013, n. 94902](#) con il quale l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello per la comunicazione dei beni** utilizzati dai soci e dai familiari dell'imprenditore.

Il "congruo addebito"

In base al [precedente Provvedimento 16.11.2011, n. 166485](#), costituiva **presupposto per la comunicazione** in esame il **semplice utilizzo** del bene da parte del socio o del familiare e, conseguentemente, era lecito supporre che tale obbligo si manifestasse **anche in assenza di conseguenze reddituali** in capo all'utilizzatore (nessun importo tassabile). Il che, va detto, sembrava piuttosto bizzarro, in quanto tale informazione non sembrava troppo utile per l'Amministrazione Finanziaria: visto che l'utilizzo del bene sociale veniva adeguatamente remunerato, non vi erano motivi per "mettere sotto la lente" la posizione del socio che, malgrado si servisse di un bene sociale, lo faceva a condizioni di mercato. Malgrado ciò, in passato, **non era stata prevista alcuna esplicita esclusione** per tale frequente situazione e quindi occorreva sostenere che il **modello andava comunque compilato**. Con una evidente moltiplicazione di adempimenti.

Su questo punto l'art. 2 del Provvedimento recentemente approvato è del tutto chiaro e dimostra di **cambiare radicalmente rotta**: *"A decorrere dall'anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all'anagrafe tributaria i dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente – e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento."*

La **comunicazione** telematica, pertanto, va trasmessa solo ove vi sia una **differenza tra quanto addebitato al socio ed il valore dell'utilizzo** del bene. In pratica, perché sorga l'obbligo di comunicazione, deve **materializzarsi un reddito diverso** (ex art. 67 del Tuir) da tassare in capo

all'utilizzatore; al contrario, se questi ha remunerato a valore di mercato il diritto d'uso, non scatta alcun obbligo.

Il collegamento con il redditometro

A ben vedere, il fatto che l'onere riguardi solo i casi in cui l'utilizzatore è tenuto a tassare il reddito in natura, è coerente con quanto previsto dall'art. 2, comma 36-*sexiesdecies* del D.L. n. 138/2011: l'esonero in questione evidenzia come queste informazioni siano prive di utilità per l'Amministrazione Finanziaria.

Pertanto, se le disposizioni vanno lette in una logica sistematica – proprio quella del richiamato comma 36-*sexiesdecies*, che finalizza la comunicazione alla raccolta di informazioni per l'accertamento della capacità di spesa dell'utilizzatore – se ne deve concludere che **l'utilizzo congruamente remunerato risulterebbe irrilevante per il redditometro**. Ed in effetti il nuovo redditometro – va detto, ancora in fase di affinamento – risulterebbe proprio basato sulla capacità di spesa e non sul semplice possesso dei beni: conseguentemente l'unico aspetto che dovrebbe interessare all'Agenzia è l'esborso finanziario del contribuente. Dato che tale corrispettivo fatturato sarà noto all'Amministrazione Finanziaria in quanto comunicato dalla società / impresa attraverso lo spesometro (che è in scadenza il 12 / 21 novembre in relazione all'annualità 2012) è evidente l'inutilità di raccogliere informazioni tramite la comunicazione dei beni.

Così tutto gira.

Il coordinamento con le altre esclusioni

Il descritto esonero, peraltro, deve essere coordinato con le fattispecie previste nell'art. 3 del citato Provvedimento ed inerenti, in particolare, **i beni utilizzati da amministratori, dipendenti e professionisti** (il cui perimetro di applicazione, davvero vasto, è oggetto di approfondimento nel prossimo caso controverso).

La fattispecie sopra descritta interessa particolarmente i casi in cui ad utilizzare il bene sono soggetti che non hanno un rapporto funzionale con la società / impresa e non vi impiegano la propria attività.

Si pensi al caso di **società** che possiede un **immobile** che viene utilizzato quale **abitazione dal figlio del socio**, senza che quest'ultimo abbia nulla a che fare con la società.

Posto quanto sopra osservato, si possono presentare **due diverse situazioni**:

- **l'utilizzatore non paga nulla** (o comunque paga un corrispettivo inferiore al valore normale): si genera un reddito in capo all'utilizzatore per il differenziale (valore di mercato meno eventuale corrispettivo) e **vi è obbligo di comunicazione**;
- **all'utilizzatore viene addebitato un congruo canone** per l'utilizzo di tale immobile: non

si forma alcun reddito diverso e di conseguenza **viene meno l'obbligo di comunicazione.**

La situazione della **società** che possiede il bene **non varia nei due casi**: l'utilizzo a valore non congruo, a norma dell'art. 2, comma 36-*quaterdecies* del D.L. n. 138/2011 si tradurrebbe in una **indeducibilità dei costi** che però, in questo caso, è connaturata alla tipologia di bene, visto che si tratta di un immobile abitativo: l'art. 90 del TUIR dispone infatti di *default* l'indeducibilità dei costi inerenti gli immobili patrimonio.

CONTENZIOSO

Diniego liti fiscali pendenti legittimo nel caso di cartelle di pagamento che “assolvono a funzione impositiva”

di **Massimo Conigliaro**

Alla **cartella di pagamento** va negata natura di **atto impositivo autonomo**, direttamente impugnabile come tale, allorchè essa faccia seguito ad un avviso di accertamento, ma **non** anche nei casi in cui essa costituisca **l'unico atto** che consente al contribuente di mettere in discussione la debenza del tributo: in tali casi, infatti, l'atto deve essere qualificato, a prescindere dalla sua formale definizione, come **atto di imposizione** e dunque **definibile** ai sensi del comma 12 dell'art. 39 del D.L. 98/2011. Tale importante principio è stato ribadito dalla [Corte di Cassazione con la sentenza n. 20251 del 4 settembre 2013](#) (Pres. Cappabianca, Rel. Iofrida).

Peraltro, se il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento eccependo la mancata notifica dell'atto presupposto, la successiva **definizione della lite fiscale pendente è legittima** a prescindere dalla concreta verifica delle tesi sostenute in giudizio dal ricorrente (così **Commissione Tributaria Regionale di Palermo**, Sezione Staccata di Siracusa n. 16, con la sentenza n. 187/16/13).

Due pronunce importanti che consentono di fare il punto sulla delicata questione della definibilità delle liti fiscali pendenti relative a cartelle di pagamento.

Come si ricorderà, il comma 12 dell'art. 39, del D.L. n. 98/2011 convertito con la L. 15 luglio 2011 n. 111, aveva concesso la possibilità ai contribuenti di **definire le liti fiscali** pendenti al 1° maggio 2011 (termine poi prorogato al 31.12.2011 dall'art. 29, comma 16-bis del D.L. 216/2011), relative ad **atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di valore inferiore a 20 mila euro**, effettuando il pagamento del dovuto e perfezionando poi l'adesione alla sanatoria mediante la trasmissione telematica dell'istanza entro il 2 aprile 2012.

Il costo della definizione era il seguente:

- un importo fisso di **€ 150** per le liti di valore **fino a 2.000 euro**, a prescindere dal grado in cui pendeva la lite e dall'esito di eventuali giudizi precedenti;
- un importo pari al **10% del valore della lite** per le controversie di importo superiore a 2.000 euro e per le quali nell'ultima pronuncia giurisdizionale (non cautelare) resa fosse risultata **soccombente l'amministrazione finanziaria**;
- un importo pari al **50% del valore della lite** per le controversie di importo superiore a 2.000 euro e per le quali nell'ultima pronuncia giurisdizionale (non cautelare) resa fosse risultato **soccombente il contribuente**;

- un importo pari al **30%** per le di importo superiore a 2.000 euro e per le quali la **lite pendeva in primo grado** e non fosse stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale ovvero per quelle pendenti in sede di rinvio.

Le controversie interessate dalla definizione erano tutte quelle in cui era parte l'Agenzia delle Entrate, riguardanti gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto di imposizione.

La prassi amministrativa (Circolare 24/E/2011) , aveva chiarito che erano inoltre definibili le liti attinenti a **ruoli emessi a seguito di rettifica delle dichiarazioni** in sede di controllo formale ex artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 se diversi dai ruoli che avessero la funzione di mero recupero delle imposte dichiarate e non versate (si pensi, ad esempio, alla riduzione o all'esclusione di deduzioni e detrazioni).

Inoltre, nelle ipotesi in cui la **cartella** di pagamento costituisse il **primo atto emesso** a carico del contribuente (in quanto lo stesso non ha mai ricevuto il precedente avviso di accertamento), la lite era definibile se nel ricorso avverso la cartella di pagamento si fosse **eccepito il vizio di notifica del propedeutico atto impositivo**.

Su tale ultimo punto la giurisprudenza di merito è stata più volte sollecitata.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 20251 del 4 settembre 2013

La Suprema Corte ha affrontato e risolto, con motivazione condivisibile, la questione della definibilità delle **cartelle di pagamento** derivanti da liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-Bis D.P.R. 600/73. Nella fattispecie affrontata, la cartella aveva ad oggetto la **liquidazione di imposte** calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, in forza di una procedura che difetta sì della natura di accertamento, ma che tuttavia costituisce **l'unico mezzo** con il quale si porta a conoscenza il contribuente della pretesa fiscale dell'Agenzia. In tali casi, precisa la Cassazione, ne consegue che *“il contribuente **deve necessariamente impugnarla** ove intenda contestare l'ingiunzione del fisco, e che ciò può fare non solo denunciando vizi propri della cartella o della notifica della stessa, ma anche per questioni che attengono all'**esercizio del diritto** da parte dell'Ufficio (ad esempio per violazione dei termini di decadenza) o direttamente al **merito della pretesa** (ad esempio, eccependo di avere già pagato o di avere errato nella dichiarazione)”,* il che *“comporta che la cartella, non preceduta da altro atto autonomamente impugnabile, ha natura di per sé necessariamente **impositiva**, a prescindere dall'attività che documenta”,* con l'effetto che la controversia rientra tra quelle **definibili**.

La sentenza della CTR Sicilia n. 187/16/13

Merita attenzione anche una recente pronuncia della giurisprudenza di merito, che affronta un altro aspetto del medesimo tema. Nel caso affrontato dalla **Commissione Tributaria Regionale di Palermo**, Sezione Staccata di Siracusa n. 16, con la [sentenza n. 187/16/13](#) depositata il 27.5.2013, un contribuente vittorioso in primo grado aveva definito la controversia – in pendenza dell'appello dell'Agenzia delle Entrate – con il pagamento del 10 per cento del valore della lite. Da notare che nell'atto di appello la difesa erariale aveva insistito sulla presunta **inammissibilità** del ricorso introduttivo avverso la cartella di pagamento, assumendo per notificati gli atti prodromici.

Pur tuttavia, il diniego alla definizione della lite pendente era così motivato: *“Non sono definibili le liti fiscali aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte indicate dai contribuenti nelle dichiarazioni presentate, ma non versate. Al recupero delle imposte non versate non si provvede infatti, mediante atto impositivo che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con **atto di mera riscossione**, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione.”*

Avverso tale diniego si opponeva la parte contribuente – con **atto di integrazione dei motivi di ricorso** ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 546/92 – rilevando che in casi del genere, la stessa Amministrazione Finanziaria con la [Circolare 48/E del 24.10.2011](#) (par. 4.4) aveva chiarito che *il contribuente può avvalersi dell’articolo 39, D.L. n. 98/2011, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di **non aver ricevuto una valida notifica dell’avviso di accertamento**, cosa che era avvenuta nel caso di specie.*

*In tali circostanze, la cartella costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva, essendo in contestazione l’asserita inesistenza o nullità della notifica dell’atto impositivo, che, se confermata dal giudice, determina la declaratoria di **nullità del ruolo**. Ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell’atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato richiesto espressamente anche l’annullamento dell’avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l’annullamento del ruolo.*

La sentenza dei giudici siciliani, valorizzando proprio tale ultimo aspetto, ha accolto la tesi del contribuente evidenziando che sin dall’atto introduttivo del giudizio la parte aveva eccepito la **mancata notifica** degli atti presupposti. *Tale affermazione – si legge nella sentenza – può anche risultare infondata, ma la definizione ai sensi del citato art. 39, comma 12, **non può dipendere dall’esito della lite** che si intende definire e deve prescindere quindi dalla concreta verifica delle tesi sostenute in giudizio dal contribuente. E’ sufficiente aver riguardo a quanto il contribuente (quantunque le affermazioni dello stesso non corrispondano ai fatti), in ragione della finalità deflattiva della norma, che intende evitare la prosecuzione della lite e, in conseguenza, il concreto accertamento in ordine alla fondatezza o meno del ricorso del contribuente.*

La CTR ha quindi accolto il ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego di definizione della lite e, per l’effetto, dichiarato la cessata materia del contendere.

CASI CONTROVERSI

Per il socio amministratore esonero comunicazione beni ai soci a 360°

di **Giovanni Valcarenghi**

Questa settimana proponiamo una riflessione in merito alla **comunicazione dei beni utilizzati da soci**, focalizzando l'attenzione sulle nuove **situazioni di esonero** individuate dal [Provvedimento 2.8.2013, n. 94902](#).

In particolare, tra le fattispecie esonerate di cui al paragrafo 3.1, sono citati gli **amministratori della società**, nonché i **dipendenti ed i professionisti**. Ciò che balza all'occhio, è il fatto che l'esonero per il primo gruppo (amministratori) pare molto più ampio del secondo (dipendenti e professionisti) senza che vi siano effettive ed evidenti ragioni per tale differenziazione: vediamo il perché.

Nel Provvedimento si legge che non vi è obbligo di comunicazione per "*i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi*": pertanto, se il **benefit** derivante dall'utilizzo privato del bene è stato **correttamente trattato** in capo al **socio dipendente** (concentriamoci sulla fattispecie più frequente delle due) **non vi è alcun obbligo di comunicazione**.

Quindi, non va "comunicata" la posizione del **socio dipendente** che si sia visto tassare il *benefit* in busta paga, o trattenere un corrispettivo per l'utilizzo privato, o ancora addebitare detto utilizzo tramite fattura: al contrario, **se il bene viene utilizzato gratuitamente e non vi è tassazione del benefit, tale posizione va segnalata** entro il prossimo 12 dicembre (in relazione al 2012). La logica pare evidente: se tutto è stato fatto "come si deve", ossia gestendo le ricadute fiscali sull'utilizzatore, la posizione perde di interesse per l'Amministrazione Finanziaria.

Perplessità sorgono invece relativamente alla posizione del **socio amministratore**. Nel Provvedimento si legge infatti che sono esclusi dalla comunicazione "*i beni concessi in godimento agli amministratori*", senza alcuna ulteriore specificazione: ciò starebbe a significare che **il bene utilizzato dall'amministratore sarebbe sempre e comunque escluso** dalla comunicazione, anche in assenza di corretta gestione del benefit.

Risulta quindi spontaneo **interrogarsi sul motivo per cui si siano volute differenziare due posizioni che, fiscalmente, risultano assimilate**; anzi, l'esonero riguarda proprio

l'amministratore socio che, probabilmente, è la figura che il Fisco potrebbe ritenere maggiormente "pericolosa" dal punto di vista fiscale.

Una svista del Legislatore oppure una differenziazione voluta? Ad oggi non è dato saperlo. Quello che è emerso dal confronto nel Comitato Scientifico è che, sebbene tale differenziazione appaia poco giustificabile, il **tenore letterale del Provvedimento è assolutamente eloquente.**

Mentre si rimane in attesa di indicazioni sul punto, si evidenzia inoltre come risulterebbe **"forzato"** l'eventuale **tentativo** dell'Amministrazione Finanziaria di **assimilare le due posizioni** esclusivamente **in via interpretativa**, in quanto, in realtà, sarebbe necessario un intervento normativo, direttamente a correzione del Provvedimento: tuttavia si ricorda anche come, in più occasioni, **l'Agenzia delle Entrate non abbia mostrato remore nel proporre soluzioni oltre il dettato normativo.**

Allo stato attuale, quindi, **pare legittimo "sfruttare" appieno questo esonero**, eliminando dall'elenco delle comunicazioni i casi in cui sia l'amministratore ad utilizzare un bene sociale, senza la necessità di fare alcuna altra valutazione: si deve rimanere comunque "alla finestra", in quanto su tale problematica vi potrebbero essere evoluzioni ed interpretazioni di segno avverso.

Si ricordi comunque che **l'esclusione** per gli amministratori riguarda l'obbligo di comunicazione, **non anche la verifica della disciplina fiscale circa l'utilizzo privato del bene**: ad esempio, l'amministratore che ha in uso un'autovettura, senza corrispondere alcun importo o senza che gli venga imputato un *benefit* tassabile in busta paga, si espone comunque ad una contestazione per la mancata tassazione.

Di certo, non essendovi obbligo di comunicazione, **tale "anomalia" risulta molto più "coperta" rispetto all'analoga ipotesi in capo al dipendente**: tuttavia, è sempre bene rammentare che un simile comportamento **non risulta corretto dal punto di vista fiscale.**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Acquisto prima casa: cosa cambia dal 2014

di Giancarlo Falco

L'art. 26 del cd. "Decreto Istruzione" (D.Lgs. n. 104/2013), modificando l'art. 26 del D.Lgs. n. 23/2012, ha rimodulato, a decorrere dal **1° gennaio 2014**, le "imposte d'atto" nell'ambito dei trasferimenti immobiliari: in particolare, è stata prevista una **riduzione del carico fiscale** sulle vendite effettuate da **privati**, compensata da un **aumento**, seppur lieve, **dell'imposizione** dovuta sui **trasferimenti imponibili ai fini IVA**.

Di seguito analizzeremo nel dettaglio le citate **novità**, con specifico riferimento alle **imposte dovute sull'acquisto della "prima casa"**, tematica da sempre oggetto di particolari attenzioni da parte del Legislatore.

In estrema sintesi, si ricorda che al fine di poter **ottenere le agevolazioni** previste per l'acquisto della prima casa, è necessario che:

- il **bene** acquistato sia un'**abitazione "non di lusso"** (i criteri per individuare un'abitazione "di lusso" sono individuati dal D.M. 2.8.1969, pubblicato sulla G.U. 27.8.1969, n. 218);
- il **bene** acquistato sia **ubicato nel Comune di residenza** della parte acquirente ovvero dove essa si impegna a stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto;
- nell'atto di acquisto la **parte acquirente** dichiara di **non essere titolare** esclusiva (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, di **altra casa di abitazione nel Comune ove è ubicato l'immobile** per il quale si chiedono le agevolazioni "prima casa";
- nell'atto di acquisto, la **parte acquirente** dichiara di **non essere titolare** (nemmeno *pro quota* o in regime di comunione legale con il coniuge) su tutto il **territorio nazionale** del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà **su altra casa d'abitazione** acquistata con le **agevolazioni "prima casa"**.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il D.Lgs. n. 104/2013 ha previsto che sull'**acquisto da privato di un immobile "prima casa"**, sono dovuti i seguenti importi:

- imposta di **registro** pari al **2%** (rispetto al 3% attuale);
- imposta **ipotecaria e catastale** pari ad **€ 50** (rispetto agli attuali € 168).

Laddove invece **il venditore sia un'impresa costruttrice**, oltre all'inalterata aliquota **IVA del 4%**, sono dovute le imposte di **registro, ipotecarie e catastali**, per un valore pari ad **€ 200** cadauna (rispetto agli attuali € 168).

Acquisto di prima casa da privato
(valore dell'immobile € 100.000,00)
fino al 31.12.2013 **dall'1.1.2014**

ENTI NON COMMERCIALI

Spesometro: enti non commerciali al banco di prova

di Luca Caramaschi

Tra i soggetti obbligati alla compilazione e presentazione telematica del cosiddetto “Spesometro” (adempimento introdotto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010) rientrano anche gli **enti non commerciali**.

La [C.M. 30.5.2011, n. 24](#), evidenzia infatti che oltre a “*tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta*”, sono tenuti alla presentazione del citato modello anche “*gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72*”: per gli enti non commerciali, quindi, si tratta di un **obbligo “parziale”**, che non comprende le operazioni effettuate nell’ambito dell’**attività istituzionale**.

Con riferimento agli enti non commerciali, inoltre, va evidenziato come alcune **caratteristiche particolari del settore** possano ingenerare **dubbi** circa le corrette **modalità di esecuzione** dell’adempimento in questione:

- un primo aspetto riguarda gli enti non commerciali che, in relazione all’attività commerciale svolta, hanno deciso di **optare** per l’applicazione del **regime forfetario** di cui alla **Legge n. 398/91**; dandone per scontata la conoscenza delle regole proprie, ad oggi **non è ancora stato chiarito** dall’Agenzia delle Entrate se nello “Spesometro” l’ente debba inserire, oltre alle operazioni attive (fatture e corrispettivi, seppur con le limitazioni che vedremo in seguito) anche i dati delle **operazioni passive**, atteso che in relazione ad esse il citato regime non prevede alcun obbligo di registrazione, bensì di **mera conservazione**;
- un altro elemento di attenzione è rappresentato dal fatto che molti enti non commerciali (con particolare riferimento al settore sportivo) prevedono nello statuto un **esercizio sociale** che **non coincide con l’anno solare**, situazione che condiziona la durata del periodo d’imposta sul quale andare a determinare le imposte sul reddito e l’IRAP. In tali ipotesi, per la compilazione dello “Spesometro” (attinente al mondo dell’IVA, che per sua **natura segue sempre l’anno solare**) gli enti devono attentamente considerare che i dati richiesti fanno **riferimento** all’anno solare, il quale, in queste situazioni, “**abbraccia**” **tuttavia due esercizi sociali**.

Inoltre, rispetto ai primi due anni (2010 e 2011) la trasmissione dei dati relativa all’**anno 2012**,

in scadenza nel prossimo mese di novembre (con una differenziazione di termini che vedremo in seguito) ha riservato **un'amara sorpresa agli enti pubblici** (nello specifico, il Provvedimento richiama lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico).

Infatti, mentre in precedenza per tali soggetti era previsto il **totale esonero** dall'adempimento in esame, in virtù di una esplicita **esclusione soggettiva**, che era:

- riconosciuta dal **punto 2.6 del Provvedimento direttoriale 22.12.2010** così come integrato dal **Provvedimento 21.6.2011** e
- motivata dalle difficoltà di reperimento dei dati nel sistema di contabilità pubblica tipico di tali enti con il recente **Provvedimento del 2.8.2013**

ora la citata **esclusione è prevista solo** *“in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali diverse da quelle previste dall'art. 4 del D.P.R. 633/72”*, con un trattamento che ai fini dello “Spesometro” li assimila di fatto alla genericità degli enti non commerciali.

E' comunque bene ricordare che tale **esclusione**, ancorché parziale, è **soggettiva** e quindi riguarda solo l'ente pubblico: il soggetto che cede il bene o presta il servizio è ovviamente tenuto alla comunicazione in relazione a tali operazioni.

Rispetto agli anni precedenti, quindi, si deve considerare che per l'anno 2012 l'**esclusione soggettiva** opera solamente per le operazioni effettuate e ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale **e non anche** per quelle compiute nella veste di soggetto passivo, richiamate dall'**art. 4 del D.P.R. n. 633/72**.

In precedenza, l'esonero totale era apparso **giustificato** dalle particolari modalità di tenuta della contabilità imposta a tali soggetti, che richiedeva, ai fini dell'obbligo in esame, una (difficoltosa) **preliminare separazione** delle operazioni riconducibili alla **sfera istituzionale** rispetto a quelle relative all'ambito “commerciale” (senza considerare, inoltre, il delicato problema dei **costi promiscui** per i quali, di difficile individuazione, dovrebbe essere ammessa l'**inclusione** integrale nel modello di comunicazione).

Oggi invece, come osservato in precedenza, il nuovo Provvedimento 3.8.2013 dispone l'**esonero** solo in relazione alle operazioni riferite **all'ambito istituzionale** dell'attività dell'ente, imponendo, al contrario, un **obbligo di monitoraggio per le operazioni che non rientrano nell'attività istituzionale**.

Questo “**cambio di rotta**” operato nei confronti degli **enti pubblici**, diventa ancor più critico se si pensa che entro le scadenze del prossimo mese di novembre (12 o 21 novembre, a seconda della **periodicità delle liquidazioni** periodiche IVA) dovranno essere comunicate le operazioni relative **all'anno 2012**, periodo che ad oggi si è ampiamente concluso senza che tali enti abbiano avuto coscienza di dover enucleare determinate operazioni da includere nello “Spesometro”: **stesso discorso**, per la verità, si proporrà con riferimento all'anno 2013, atteso

che anche buona parte di tale anno è già trascorso.

E' quindi **auspicabile** che, almeno con riferimento al 2012, l'Amministrazione Finanziaria conceda a tali soggetti **una proroga dei termini**, che consenta loro di implementare le opportune procedure amministrativo/contabili finalizzate alla corretta estrapolazione dei dati richiesti.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

Sulla settimana borsistica ha indubbiamente pesato l'incertezza in merito al raggiungimento dell'accordo sul Budget che è culminata con il superamento della Deadline della mezzanotte del 30 Settembre ed al primo conseguente "shutdown" in 17 anni per l'amministrazione americana ovvero una parziale riduzione delle attività ritenute non essenziali, fino a che l'accordo non venga raggiunto, e il finanziamento delle attività ripristinato. Anche questa settimana è stata caratterizzata dalla chiusura dei mercati orientali, soprattutto quelli legati alla Cina, chiusi per una settimana di vacanza.

Il Dow ha perso circa il 2.16% negli ultimi 5 giorni (in USD), lo S&P circa 1,18%, mentre il Nasdaq100 lo 0,62%. Analoga dinamica per l'Eurostoxx 50, che scivola di circa 70 centesimi in EUR. Il dollaro ha perso sensibilmente terreno, riportandosi a 1.36 contro Euro, un livello che non era più stato raggiunto dall'inizio dell'anno.

Il mercato obbligazionario governativo americano e tedesco è stato relativamente stabile con le scadenze decennali treasury prossime ad un livello di rendimento del 2,62% e dell'1,80% sul bund. Le emissioni italiane risentono invece di una elevata volatilità giornaliera a causa delle vicende legate alla fiducia del Governo Letta. La settimana si apre così con il rendimento del BTP decennale in oscillazione di circa 20 punti base. Il voto di fiducia riporta alla fine la tranquillità sul mercato ed il rendimento torna in area 4,35% circa con un livello di spread sul bund di 253 punti base.

Il primo ShutDown dopo 17 anni

La negoziazione per la modifica al rialzo del cosiddetto Debt Ceiling si è conclusa con un nulla di fatto, nonostante le pressioni della Casa Bianca. Il muro contro muro tra democratici e repubblicani prosegue e per la prima volta in 17 anni, alcuni servizi non essenziali gestiti dalla struttura federale sono chiusi e gli addetti sono al momento senza stipendio. Il nervosismo sembra però cominciare serpeggiare all'interno del Partito Repubblicano. Il comportamento dell'House Speaker John Boehner è stato finora guidato da un gruppo allineato ai Tea Party, l'ala oltranzista del partito, poco inclini al compromesso nel loro sforzo di far saltare la Affordable Care Act del 2010, meglio conosciuta ormai come ObamaCare, ma ora un gruppo di circa 20 membri sembra fare parte di un comitato bipartisan che sta cercando attraverso

meeting informali di trovare una soluzione di compromesso; una delle possibili strategie sarebbe l'approvazione da parte del Senato di uno "Spending Bill" che non contenga misure da mettere in relazione con l'ObamaCare. Il Presidente ha convocato i quattro principali leader alla Casa Bianca e, nonostante i toni distesi, ha rifiutato qualsiasi possibilità da parte sua di negoziare alcunché. Come evidenziato precedentemente, la soluzione deve essere raggiunta dal Congresso, non dalla Amministrazione.

In questo momento gli analisti stanno elaborando una serie di previsioni, per determinare l'impatto dello ShutDown sull'economia americana ed i dati che stanno cominciando ad emergere non sono sicuramente incoraggianti: i campi influenzati dalla chiusura di una serie di servizi federali sono molteplici. Ad esempio l'indisponibilità dell'accesso ai database della Federal Housing Administration per l'istruzione delle ipoteche o l'impossibilità per le banche di verificare i numeri della Social Security per l'erogazione di mutui si riverbereranno su tutti i dati relativi al comparto immobiliare che verranno pubblicati nei prossimi mesi e che rappresentano appuntamenti macro indubbiamente sensibili per la determinazione dello stato dell'economia, soprattutto per la Federal Reserve.

800.000 impiegati federali sono al momento sospesi dal servizio e anche a livello militare molte funzioni logistiche sono congelate in attesa dello sblocco. Le stime che cominciano ad essere circolate parlano di un decimo di GDP perso per ogni settimana di ShutDown in essere. Anche il calendario Macro rischia di essere pesantemente modificato: ad esempio non è certo se i dati più importanti della settimana, il Labour Report, saranno effettivamente pubblicati nella giornata di Venerdì 4 Ottobre o saranno rinviati.

Estremo Oriente influenzato dalle festività

La settimana appena trascorsa si è dimostrata, come da aspettative, estremamente tranquilla sui mercati orientali soprattutto a causa delle numerose chiusure dovute alle festività, soprattutto cinesi. Infatti le borse di Shenzhen e Shanghai saranno chiuse fino all'8 di Ottobre. Anche questa settimana i dati pubblicati da Pechino hanno mostrato una tenuta dell'economia cinese: dopo il Credit Crunch brutale impostato ed imposto da People Bank Of China per fare piazza pulita del cosiddetto fenomeno dello Shadow Banking, la crescita sembra essersi reimpostata sulla strada corretta, con la pubblicazione di una serie di indici positivi sia per il comparto manifatturiero, sia per quello legato ai servizi.

Il Giappone ha avuto invece una dinamica leggermente negativa: un Tankan Survey, che misura lo stato di salute delle maggiori imprese nipponiche, migliore delle aspettative non è bastato a neutralizzare l'effetto negativo dell'apprezzamento dello Yen sul Dollaro. L'incertezza in merito al budget federale indebolisce il biglietto verde ed uno yen più forte penalizza tutti i comparti legati all'esportazione, che hanno un peso considerevole all'interno dell'indice Nikkei. Non ci sono state pubblicazioni di particolari utili aziendali, ma ha stupito gli analisti l'utile di Samsung, decisamente migliore delle attese, grazie soprattutto alla

redditività del comparto Smartphones.

Acrobazie politiche in Italia e dati Macro Europei in linea. BCE ferma

La situazione politica italiana è stata indubbiamente al centro della prospettiva degli operatori a partire da Lunedì mattina dopo l'annuncio delle dimissioni di tutti i ministri del PdL. Il quadro si è progressivamente rasserenato dopo la percezione che la posizione del partito di Berlusconi cominciava a risultare tutt'altro che monolitica. Il Presidente del Consiglio Letta aveva tra l'altro ricevuto una serie di messaggi di incoraggiamento da parte del Cancelliere Merkel e del Presidente Obama, moniti piuttosto preoccupati da FMI e Comunità Europea. Il timore era soprattutto riferibile al fatto che una crisi di governo in Italia diventasse nuovamente un generatore di turbolenze per tutta l'Euro Zona. La percezione di una autentica spaccatura tra falchi e colombe nel PdL, anticipata dall'annuncio di Giovanardi in merito ai 40 dissidenti, ha poi fatto da catalizzatore all'accelerazione dei mercati di Martedì, proseguita poi Mercoledì quando era ormai chiaro che la fiducia era ottenibile da Letta e poco prima della "virata" del Cavaliere.

Per quanto riguarda le pubblicazioni attese, i PMI manifatturieri in Europa non sono risultati sostanzialmente distanti da quanto previsto dai mercati, con un leggero calo in Italia e Spagna e qualche ritocco ininfluente in Germania e Francia.

BCE ha lasciato i tassi invariati e Draghi conferma la guidance per il livello attuale, o anche più basso per un periodo "temporalmente esteso". Permane la percezione di rischi al ribasso per lo scenario relativo alla crescita economica.

Calendario Macro: una vera incognita

La settimana che in genere segue la pubblicazione del Labour Report è tradizionalmente leggera in termini di appuntamenti macro, ma, alla luce della recente "non-evoluzione" in merito al Budget USA, non è possibile stabilire se e quali dati verranno resi disponibili la prossima settimana. Potrebbe essere anche possibile uno slittamento della pubblicazione dei numeri previsti per il 4 Ottobre al venerdì successivo. Se la situazione si sbloccasse nel fine settimana il Trade Balance, le vendite al dettaglio, il livello dei magazzini all'ingrosso e l'indice relativo all'inflazione alla produzione potrebbero essere gli appuntamenti maggiormente attesi in settimana.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.